## Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

# Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali

( art. 8 CCNL per il personale del comparto scuola del 24/07/2003)

L'anno 2004, il giorno ventuno del mese di settembre, nei locali della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono il presente contratto.

Visto il D.Lgs. n.165 del 30.3.2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, gli artt. 40 e 40 bis;

Visto il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 24.7.2003, valido per il quadriennio 2002/2005, con specifico riferimento all'art. 4- comma 3- lettera b) del secondo periodo;

Visto l'art.8 del citato CCNL. Comparto scuola sulle assemblee sindacali;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto riguarda la definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali previste nell'art 8, comma 6, del C.C.N.L. comparto scuola del 24/07/2003.

#### Art. 2 – Campo di applicazione

- 1. Il presente contratto collettivo integrativo regionale si applica a tutto il personale del comparto scuola.
- 2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive dieci ore annue pro capite (computate ad anno scolastico), senza decurtazione della retribuzione.

#### Art. 3 – Assemblee territoriali del personale docente e ATA

1. Le assemblee del personale docente e ATA che coinvolgano i dipendenti di due o più istituzioni scolastiche sono indette esclusivamente dalle OO.SS. provinciali rappresentative del comparto scuola, ai sensi dell'art.1-comma 5 – del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali. Le assemblee possono essere convocate anche per via telematica e la relativa comunicazione deve essere portata a conoscenza di tutto il personale così come previsto dall'art. 8 del C.C.N.L.

- 2. Nei limiti delle 10 ore annue le predette assemblee possono avere la durata massima di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Ai fini del computo individuale delle 10 ore si tiene conto della durata del servizio effettivamente non prestato.
- 3. Nel caso di partecipazione ad assemblee il cui orario di svolgimento non coincida con le ore finali del turno di servizio e quando la distanza tra luogo di svolgimento dell'assemblea e luogo di lavoro lo giustifichi, il personale ATA, secondo gli accordi d'istituto intercorsi tra RSU e dirigente scolastico, può non riassumere servizio alla fine dell'assemblea; in tal caso il servizio non prestato nel tempo eccedente la durata massima di tre ore verrà recuperato con le modalità definite nel contratto integrativo d'istituto.
- 4. Per le assemblee che coinvolgano contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,30 l'inizio delle attività ed alle ore 13,30 il termine delle medesime, ai fini dell'individuazione delle ore di svolgimento dell'assemblea.
- 5. Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore13,30, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell'orario prolungato o continuato (ivi compresi gli Istituti Tecnici e Professionali), le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano. Le modalità organizzative sono definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
- 6. Per consentire la più ampia partecipazione del personale interessato, nell'ipotesi di assemblee provinciali, l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche al CSA competente, per il tempestivo inserimento sul proprio sito Web e per l'immediata comunicazione ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate, per i conseguenti adempimenti previsti a livello di singola istituzione.

#### Art. 4 – Assemblee negli Istituti di educazione

- 1. Negli educandati e nei convitti, limitatamente al personale educativo, le assemblee possono essere indette in orario diverso da quello previsto per il personale docente, con il vincolo di osservanza del criterio di minor disagio possibile per gli alunni.
- 2. Il momento di minor disagio è definito nel contratto integrativo di Istituto, con le procedure previste nell'art. 6 del CCNL del 24 luglio 2003.

## Art. 5 – Controversie interpretative

- 1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le parti contraenti, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi decorrenti dal primo incontro.
- 2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- 3. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima della conclusione della procedura prevista nel presente articolo.

## Art. 6 – Impegni di spesa

A norma dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche per gli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

### Art. 7 – Validità del contratto

Per la parte pubblica:

- 1. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e conserva la sua validità per tutto il tempo di vigenza del CCNL comparto scuola del 24/07/2003, da cui promana.
- 2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 8 del CCNL del comparto scuola del 24/07/2003.

dott. Guido Di Stefano
dott. Alessandro Buscemi
Per la parte sindacale:
F.L.C. CGIL Sicilia
CISL – Scuola Sicilia
UIL – Scuola Sicilia
SNAIS CONESAI Sicilia